

Art. 100
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
 (Artt. 256÷263 regolamento CDS)

Targa di immatricolazione (5)	Motoveicoli	Autoveicoli	Rimorchi	Macchine agricole (1)	Macchine operatrici (2)
Mancante					
• se il veicolo è immatricolato	100 cc. 2 e 11	100 cc. 1 e 11	100 cc. 3 e 11 (3)	100 cc. 1 e 11 (3)	114 cc. 4 e 7
• se il veicolo non è immatricolato	93 c. 7	93 c. 7	93 c. 7	110 c. 6	114 cc. 2 e 7
• se la mancanza deriva da fatto doloso (soppressione, occultamento distruzione totale o parziale)	490 CP	490 CP		490 CP	490 CP
Non posizionata correttamente (DLG n. 9/2002)	100 cc. 9 e 11	100 cc. 9 e 11	100 cc. 9 e 11 (3)	100 cc. 9 e 11 (3)	NS
Non leggibile					
• se impolverata, deteriorata, inclinata in modo scorretto, con elastici che ne limitano la lettura, ecc.)	102 c. 7	102 c. 7	102 c. 7 (4)	102 c. 7 (4)	NS

Targa di immatricolazione (5)	Motoveicoli	Autoveicoli	Rimorchi	Macchine agricole (1)	Macchine operatrici (2)
• se l'illeggibilità deriva da fatto doloso (es.: occultamento totale o parziale)	490 CP	490 CP		490 CP	490 CP
Non rifrangente	100 cc. 5 e 13	100 cc. 5 e 13	100 cc. 5 e 13 (4)	100 cc. 5 e 13 (4)	NS
Smarrita, distrutta o sottratta					
• senza denuncia entro 48 ore	102 cc. 1 e 6	102 cc. 1 e 6	102 cc. 1 e 6	102 cc. 1 e 6	NS
• con denuncia ma senza richiesta di reimmatricolazione entro 15 giorni	102 cc. 2 e 6	102 cc. 2 e 6	102 cc. 2 e 6	102 cc. 2 e 6	NS
Con sigle distintive equivoche (es.: per presenza di stemmi, ecc.)	100 cc. 10 e 13	100 cc. 10 e 13	100 cc. 10 e 13	100 cc. 10 e 13	NS
Contraffatta (completamente falsa per numeri e/o per materiali usati)	100 c. 12	100 c. 12	100 c. 12	100 c. 12	489 CP
Non propria (utilizzo di una targa di altro veicolo)	100 c. 12	100 c. 12	100 c. 12 (4)	100 c. 12 (4)	482 CP
Falsificata o alterata (es.: con numeri modificati)	100 c. 14	100 c. 14	100 c. 14	100 c. 14	489 CP
Manomessa (es.: collage di più targhe)	100 c. 14	100 c. 14	100 c. 14	100 c. 14	489 CP

(1) Per l'espresso rinvio dell'art. 113, cc. 2 e 4, valgono per la targatura delle macchine agricole le disposizioni degli artt. 100 e 102 in quanto applicabili.

(2) NS: non sanzionabile: per le motivazioni v. note dell'art. 114, c. 4 di questo Prontuario.

(3) Per le targhe ripetitrici di rimorchi, semirimorchi e carrelli appendice agganciati ad una motrice si applica l'art. 100, cc. 4 e 11.

(4) Validi anche per le targhe ripetitrici.

(5) Per le targhe di prova v. art. 98.

- ~~4 Se la targa è stata autocostruita in sostituzione dell'originale bisogna verificare che non ricorrano violazioni dell'art. 102 che prevede in caso di perdita, anche di una sola targa, la denuncia agli organi di polizia entro 48 ore (l'omissione è sanzionata dall'art. 102, c. 6).~~
- ~~5 Se la targa originaria è andata distrutta non si può circolare con targa provvisoria e si deve chiedere una nuova immatricolazione. Se invece è stata sottratta o smarrita si può circolare con targa autocostruita ma solo per 15 giorni dalla denuncia (per sanzioni v. art. 102, cc. 5 e 6).~~
- ~~6 La targa provvisoria non rifrangente deve essere un pannello a fondo bianco avente le stesse indicazioni, di menzioni e posizione della targa originaria.~~
- ~~7 Se è stata richiesta una targa personalizzata è possibile circolare fino alla sua consegna (massimo 30 giorni dall'immatricolazione) con targa autocostruita ai sensi dell'art. 102 c. 3.~~
- ~~8 Il verbale di affidamento in custodia è subito redatto al momento dell'accertamento. Copia dello stesso e del presente verbale è inviato all'ufficio di polizia indicato ai fini dell'eventuale ritiro coatto della targa (qualora non vi adempia l'affidatario entro i termini) e degli eventuali controlli sul fermo. Uguale prescrizione va riportata nel verbale di affidamento in custodia. Si riesce così a contemperare la previsione di fermo per ritiro della targa (art. 216), le nuove disposizioni sul fermo (art. 214) e il disposto dell'art. 399 regolamento CDS (ritiro targa dopo che il veicolo è stato depositato). Va comunque ricordato che per i motocicli è obbligatorio l'affidamento a depositaria convenzionata.~~
- ~~9 Nel caso di complessi veicolari il veicolo da sottoporre a fermo può essere anche la sola motrice o il solo rimorchio.~~

NORMA VIOLATA	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE
Art. 100 - cc. 9 e 11	74,00	non previste

Sanzione edittale da 74,00 a 296,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 148,00 euro

Installazione irregolare di targa

Collocava la targa sull'autoveicolo (motoveicolo o rimorchio) sopra indicato con modalità di installazione diverse da quelle stabilite dal regolamento di esecuzione, in quanto ... (descrivere).

Note operative

- 1 La targa (v. art. 258 regolamento CDS) va collocata nella sua esatta posizione (non può essere posta, ad es., sul cruscotto o sul lunotto posteriore, né può essere scambiata quella anteriore con quella posteriore, ecc.). L'art. 259 regolamento CDS fissa poi le modalità di installazione delle targhe di cui si richiamano qui alcuni particolari.
- 2 La targa di immatricolazione posteriore di auto e motoveicoli può essere centrale o spostata verso la metà sinistra del veicolo, ma il suo bordo sinistro non può andare in nessun caso fuori sagoma.
- 3 Nei rimorchi, rimorchi agricoli e macchine operatrici trainate, detta targa deve essere invece posta in prossimità del margine posteriore destro del veicolo lasciando una congrua distanza dalla targa ripetitrice.

- 4 Se la forma del veicolo lo richiede la targa può essere inclinata all'indietro fino a 30° rispetto alla verticale.
- 5 Il bordo inferiore della targa posteriore deve distare dal suolo a veicolo scarico non meno di 0,30 m (0,20 per motoveicoli) e non più di 1,20 m (con elevazione fino a 2 m per veicoli con particolari caratteristiche costruttive, per i quali può essere ammessa anche una inclinazione della targa in avanti fino a 15°).
- 6 Per motoveicoli la targa non può superare, a scarico, l'inclinazione di 30 gradi all'indietro e di 15 in avanti.
- 7 Se la targa, a causa del suo irregolare posizionamento, risulta illeggibile concorre anche l'ipotesi dell'art. 102, c. 7.
- 8 Se il portatarga è stato alterato, manomesso o posizionato in sede o modo diversi da quanto previsto dall'omologazione di quel tipo di veicolo, si applica l'art. 78 CDS.
- 9 La targa installata irregolarmente non si ritira salvo che manchi dei requisiti propri (es. non rifrangente).

NORMA VIOLATA	SANZIONE	SANZIONI ACCESSORIE
Art. 100 - cc. 10 e 13	22,00	(v. nota 2)

~~Sanzione edittale da 22,00 a 88,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 44,00 euro~~

~~Distintivi, iscrizioni e sigle vietate~~

~~Circolava alla guida del veicolo sopra indicato avente un'iscrizione (oppure un distintivo, un adesivo, uno stemma, una sigla) che generava equivoco nell'identificazione del veicolo stesso. Veniva accertato che ... (indicare caratteristiche esatte dell'iscrizione, es. presentava nella parte posteriore del veicolo le sigle distintive di diversi paesi, ecc.).~~

~~Note operative~~

- ~~La sanzione si applica ad es. ai seguenti casi:

 - collocazione di adesivi pubblicitari riproducenti targhe di altri paesi;
 - apposizione delle sigle distintive di più paesi;
 - collocazione di più targhe diverse;
 - apposizione sulla targa di adesivi che possano creare confusione (es. stemmi ecc.).~~
- ~~Se il distintivo o la sigla che crea confusione è collocata sulla targa di immatricolazione e non può essere facilmente e prontamente rimosso, si procede al ritiro della targa non avente i requisiti richiesti (art. 100, c. 15); in questo caso il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo.~~
- ~~È autorizzata l'apposizione sul lato destro della targa di due talloncini autoadesivi a fondo blu con l'anno di immatricolazione e la sigla della provincia di residenza dell'intestatario. Essi però non costituiscono parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario (art. 260 regolamento CDS, c. 3, modello da DPR 4.9.1998 n. 355); la loro mancanza o l'indicazione di dati inesatti non è quindi sanzionabile.~~